



COMUNE DI SORTINO

**DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 45 del 19/07/2017 del OGGETTO: Approvazione regolamento comunale disciplinante il procedimento per la rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali.**

L'anno duemiladiciassette giorno diciannove del mese di luglio , alle ore 19.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	SI	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	-
ADDAMO Francesco	SI	ASTUTO Giuseppe	SI
PALUMBO Maria Rita	SI	CAMMARATA Simona	SI
BLANCATO Ivano	SI		
VINCI Giuseppe	SI		
FAZZINO Sofia	SI		
LA PILA Flavio	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti...n. 1 Presenti...n.11

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori sigg.:

Dott. Bastante Vincenzo. Ing. Cianci Valentina e Dott. Buccheri Chelio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Sig.ra Parlato Pia , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonino Bartolotta

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori: Blancato Ivano, Addamo Francesco e Cammarata Simona

Verbale della seduta del 19/07/2017

Il capogruppo Custode chiede di anticipare la trattazione dell'argomento n. 6 posto all'o.d.g. dell'odierna seduta "Approvazione Regolamento comunale disciplinante il procedimento per la rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali".

La Presidente pone ai voti la richiesta.

Voti favorevoli: Unanimità.

La Presidente passa alla trattazione del presente argomento.

Relazione il Vice Sindaco, assessore al Bilancio Dott. Bastante: " Come ben capite, stiamo andando a regolamentare una serie di fattispecie particolari. In questo caso , questo tipo di regolamento, è finalizzato, a proposito di recupero di tributi non pagati, a mettere l'ufficio in condizione di avviare delle azioni per il recupero e ai cittadini che nel corso degli anni non hanno pagato i tributi, per motivi oggettivi dimostrati anche dal reddito basso e da particolari situazioni, che verranno poi inseriti nella richiesta della rateizzazione , verrà data la possibilità di pagare i tributi arretrati in rate. Il criterio che è stato scelto, è stato scelto sicuramente per allargare la platea dei contribuenti , dando la possibilità, a chi non ha pagato i tributi, evitando di avviare azioni per il recupero dei tributi. Ovviamente questa opportunità è l'ultima che possiamo dare ; nel momento in cui diamo a tutti i cittadini la possibilità di rateizzare i pagamenti dei tributi degli anni precedenti , se ciò non dovesse avvenire entro i termini stabiliti, noi poi andremo avanti. Penso che sia un buon regolamento e uno strumento che permetta agli uffici e ai cittadini di definire una serie di situazioni. Noi abbiamo chiesto a Riscossione Sicilia il quadro della nostra situazione e abbiamo riscontrato che la nostra situazione, come percentuale di tributi, è al di sotto della media Provinciale e non appena definiremo determinate situazioni, su alcune tipologie cominceremo ad avviare azioni per il recupero. Abbiamo anche riscontrato che, spesso ,si tratta di residui e quindi somme non ingenti e non conviene procedere con azioni legali.

Chiede ed ottiene la parola la capogruppo Ferranti: " Riguardo a questo regolamento, noi lo accogliamo favorevolmente, perché ci sono sicuramente situazioni di famiglie che non possono affrontare le spese tutte in una volta e quindi è giusto dargli l'opportunità, però su questo regolamento, il reddito Isee di 11.365,05 Euro ci sembra assai elevato in quanto, sono convinta che in questo modo, il Comune incorrerebbe in richieste esagerate di tante famiglie che chiedono la rateizzazione . Infatti tale reddito ai fini Isee , è il reddito di una famiglia con 2 persone che ha un reddito normale percepito mensilmente. Quindi chiedo di stare attenti su questo , perché è vero che lo si fa per i debiti pregressi che si sono accumulati e sono cifre considerevoli, ma il regolamento durerà per sempre e quindi, una volta estinti i debiti

*passati, il tetto Isee rimane sempre quello fissato. Quindi, io proporrei di abbassarlo a non più di 9.000 euro”.*

*Chiede ed ottiene la parola il Sindaco: “ Consigliera, lei capisce che per quanto riguarda la voce di reddito , la cifra di 2.000 euro di differenza non cambia niente. Abbiamo fissato il tetto dell’Isee a 11.365,05 euro, per cercare di allargare la platea; abbassare il reddito significa restringerla. Questi pagamenti sono comprensivi di interessi e quindi, non è che stiamo andando a fare una sanatoria, perché in questo modo creeremmo disparità fra chi paga regolarmente le tasse e chi non le paga. Qui il discorso è di agevolare gli utenti da una parte e il Comune dall’altra, in quanto, avere la possibilità della rateizzazione , dà certezza anche in termini di cassa e di entrata. E’ solo una agevolazione in quanto diamo la possibilità della rateizzazione, non stiamo facendo sconti, per cui, non mi sembra il caso di allargare l’importo Isee , ma piuttosto cerchiamo di allargare la platea. Comunque, il Consiglio Comunale è sovrano”.*

*Interviene la capogruppo Ferranti: “ Per concludere, voglio attenzionare il discorso in questo senso. Considerato che nel nostro Comune abbiamo un 10% di capitale moroso, in questo modo si incorrerebbe nel rischio che più famiglie, vedendo la possibilità della rateizzazione , non andrebbero a pagare subito e si allungherebbero i tempi di riscossione per il Comune e si allungherebbe il lavoro per i già pochi impiegati comunali , che devono istruire numerose pratiche . Chiedo al Consiglio Comunale di valutare questo discorso”.*

*Risponde il Sindaco: “ Su questo discorso la posso assicurare, perché quando mandiamo i bollettini, mandiamo sia la rateizzazione, che il bollettino unico e le posso dire che più del 50% paga la rata unica . Chi ha la possibilità di pagare , lo fa tranquillamente, invece ci sono persone che hanno la possibilità di pagare , ma per determinate circostanze o in particolari periodi dell’anno, non hanno la possibilità di farlo e quindi, anziché effettuare i pagamenti dopo un anno o due, con questo sistema, da subito , gli consentiamo di entrare in un circuito per poter assolvere gli obblighi”.*

*Interviene il capogruppo Custode: “ Premetto che , prima dell’inizio del Consiglio, abbiamo trattato questo argomento insieme ai consiglieri di minoranza. Avevamo ragionato sulla possibilità di abbassare l’indicatore Isee, ma riportando il ragionamento all’interno del gruppo di maggioranza è venuto fuori un altro ragionamento, che è quello che si allinea ai principi della fiscalità contabile, ovvero nel momento in cui tu generi una agevolazione o un incentivo a pagare le tasse e riesci ad abbracciare dei contribuenti in maniera più corposa, aumenta anche la possibilità che le tasse vengano pagate e i debiti estinti. Diciamo che il tetto di 11.000 euro circa a favore dei 9.000 euro, è perché includiamo anche quelle fasce dai 9.000 agli 11.000 euro, che probabilmente vengono considerati leggermente più abbienti rispetto a quelli più bassi,*

*ma sappiamo che l'indicatore Isee non è semplicemente il reddito, ma comprende anche il risparmio privato, il valore degli immobili. Quindi, secondo noi, aumentare il target della possibilità di rateizzazione, aumenta anche la possibilità di una riscossione superiore".*

La Presidente pone ai voti la proposta Approvazione Regolamento comunale disciplinante il procedimento per la rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali.

Voti favorevoli: 08 ( Parlato, Addamo, Custode, Palumbo, Blancato, Vinci, Fazzino, La Pila);

Voti contrari : 03 ( Astuto, Ferranti, Cammarata).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione ;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE il Regolamento comunale disciplinante il procedimento per la rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali.

**LA PRESIDENTE**  
**F.TO PIA PARLATO**

**IL CONSIGLIERE A.**  
**F.TOSEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO DOTT. ANTONINO BARTOLOTTA**

## IL CAPO SETTORE CONTABILE

**Premesso** che si è riscontrato che molti contribuenti non riescono a far fronte ai pagamenti dei tributi comunali a causa della situazione di crisi generalizzata che si è venuta a creare negli ultimi anni;

**Che** occorre, pertanto, attivare tutte le iniziative possibili al fine di andare incontro alle esigenze dimostrate dai contribuenti in difficoltà economica, mettendo in atto procedimenti per la compensazione dei crediti e dei debiti nei confronti del Comune, ai sensi della Delibera di G.C. n. 114 del 18.11.2016 o per attivare la procedura di rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa


**Visto** l'Art. 52 del D.Lvo 446/97 che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di gestione delle entrate tributarie;

**Visto** l'art.10 comma 1 della L. 212/2000 ( Statuto del contribuente) che prevede : "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa , di approvare lo schema di Regolamento per la compensazione o rateizzazione dei tributi comunali costituito da 11 articoli, che si allega per farne parte integrante.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

*Sig. Michele Tuccio*  


## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1 comma 167 della Legge 296 del 27.12.2006 che prevede “ gli Enti Locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali”;

**Visto** l'art. 8 comma 1 della Legge 212/2000 che prevede “ l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”

**Rilevata**, inoltre la necessità di disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale, per particolari situazioni di temporanea precarietà economica , la rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti;

**Visto** l'Art. 52 del D.Lvo 446/97 che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di gestione delle entrate tributarie;

**Visto** l'art.10 comma 1 della L. 212/2000 ( Statuto del contribuente) che prevede : “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”;

Vista la proposta del Capo Settore Contabile

DELIBERA

**DI APPROVARE** lo schema di Regolamento per la compensazione o rateizzazione dei tributi comunali costituito da 11 articoli



COMUNE DI SORTINO  
Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI  
PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'
- ART. 3 - CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA
- ART. 4 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE
- ART. 5 - INTERESSI
- ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 7 - PROCEDIMENTO
- ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO
- ART. 9 - COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI - CREDITI
- ART. 10 - NORME DI CONTRASTO
- ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie e dell'art. 10 comma 1 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) che prevede che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via straordinaria della rateizzazione di pagamento applicabile ai debiti superiori a €100,00 (cento/00) maturati dal contribuente per imposte e tributi comunali.

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:
  - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
  - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
  - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Possono essere oggetto di rateazione:
  - l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
  - l'imposta comunale propria (IMU);
  - la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
  - la tassa rifiuti (TARSU-TARES-TARI);
  - I corrispettivi relativi al Servizio Idrico Integrato (SII);
  - l'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni;
  - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – (COSAP)
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo.

## ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. In ogni caso, la rateizzazione è concessa quando il reddito ISEE del nucleo familiare del contribuente è inferiore o pari ad €. 11.365,05 .
3. Il carattere temporale della situazione di obiettiva difficoltà è riferito al momento di presentazione della domanda.

### ART. 3 - CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti. Non possono godere dell'anzidetto beneficio coloro che si trovano in una condizione di morosità rispetto a precedenti rateazioni;
2. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascuno tributo, distinte domande di rateizzazione. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi.
3. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
4. In ogni caso l'istanza di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva

### ART. 4 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito del contribuente è concordata con il Responsabile dell'area Economico - Finanziaria, sentito il responsabile del servizio Tributi dell'ente.  
La rateizzazione di pagamento è concessa in un numero variabile di rate, in rapporto alla entità dell'importo complessivo del tributo dovuto e con le seguenti modalità:
  - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
  - da € 100,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
  - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
  - da € 1.500,01 a € 3.060,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
  - da € 3.060,01 a € 5.460,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
  - oltre € 5.460,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.  
Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e possono essere di importo variabile derivanti da esigenze di imputazione dei pagamenti rispetto alle annualità pregresse non pagate, tale da rapportare gli importi delle rate ad una certa omogeneità.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

## **ART. 5 - INTERESSI**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale così come previsto dalla normativa riferito al periodo stesso intercorso dall'accensione del debito alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

## **ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Capo Settore dei Servizi Finanziari di questo Ente entro i termini di cui all'art. 3.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e/o di ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

## **ART. 7 - PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento, il quale verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

2. Il Funzionario, ove lo ritenga necessario, può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Capo Settore dei Servizi Finanziari adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione, la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

## **ART. 9 – COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI-CREDITI**

I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, con l'attuazione della suddetta compensazione tra le parti disciplinata dalla Legge n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 167, già regolamentata con atto deliberativo della G.C. n.114 del 18/11/2016.

## **ART. 10 - NORME DI CONTRASTO**

1. Nelle more di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultano contrastanti.
2. In ogni caso, l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

## **ART.11- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON- LINE)*

*Dal.....01 SET. 2017.....al.....16 SET. 2017.....al n.ro 1183 del registro delle pubblicazioni*

*Dalla Residenza Municipale li 01 SET. 2017*

**IL MESSO COMUNALE**

*Sig. Scamporlino Mario*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Antonino Bartolotta*

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

*Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio*

**ATTESTA**

*- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il.....*

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000)*
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. ( art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Antonino Bartolotta*

*Sortino,.....*